

SERVIZIO LAVORO E GESTIONE RISORSE UMANE

Circolare n. 167/21 del 23-11-2021

Assunzioni a tempo determinato in agricoltura per percettori di ammortizzatori sociali

Con il messaggio n. 4079 del 22-11-2021 l'Inps riprende un aspetto particolare delle norme emanate per fronteggiare l'emergenza Covid.

Si tratta della possibilità per i percettori di

- Ammortizzatori sociali per sospensione a zero ore,
- Naspi,
- Dis-Coll
- Reddito di cittadinanza

di essere assunti da datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni (rinnovabili per ulteriori 30 giorni) senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2.000 euro per l'anno 2020.

La norma, prevista dal DI 34/2020, è stata prorogata dal DI 73/2021 fino al 31-12-2021 e, comunque, fino alla permanenza dello stato di emergenza per Covid-19.

La proroga è avvenuta con molto ritardo e le istruzioni dell'Istituto arrivano in un periodo in cui il settore agricolo non è in piena attività.

Tuttavia, l'ormai certa proroga dello stato di emergenza potrebbe riportare di attualità, occorre dire purtroppo, questa norma.

La circolare *precisa che i 30 giorni si computano prendendo in considerazione le giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro.*

Non sono quindi computate le eventuali "seste giornate" non lavorate e denunciate a seguito del raggiungimento dell'orario ordinario di lavoro in 5 giornate.

Sarà cura dell'interessato comunicare all'Istituto – attraverso le consuete modalità (trasmissione del modello "NASpI-Com") – le giornate in cui, nell'ambito del contratto di lavoro, questi presta l'attività lavorativa.

Se i contratti superano il limite di 30+30 giorni e/o superano il limite di reddito pari a 2.000 euro per l'anno 2021 (e in caso di proroga dello stato di emergenza nel 2022), *le prestazioni di disoccupazione di cui i lavoratori sono beneficiari saranno nuovamente soggette agli istituti del cumulo e della sospensione dell'indennità di disoccupazione, nonché alla decadenza legislativamente previsti rispetto alle predette indennità di Naspi e Dis-Coll.*

Gli istituti del cumulo, della sospensione e della decadenza saranno applicati *esclusivamente per la parte di reddito eccedente la somma di 2.000 euro e per i periodi eccedenti l'arco temporale massimo di durata dei contratti (30 giorni, rinnovabili di ulteriori 30) stipulati con datori di lavoro del settore agricolo.*

Anche con questa precisazione, occorre prestare molta attenzione alle soglie di giornate/reddito.

Ad esempio, riteniamo che non sia opportuno/possibile stipulare inizialmente un contratto di 60 giornate, ma che occorra far svolgere le 30 giornate durante un primo contratto e poi eventualmente prorogarlo (tenendo conto che le giornate sono di effettivo lavoro e non di calendario).

Ai fini pratici occorre tener presente che le tariffe orarie nazionali per gli otd in base al Ccnl per le cooperative e i consorzi agricoli, anche considerando i livelli inferiori non consentono di avere personale impiegato a tempo pieno per il periodo massimo di 60 giornate.

Di seguito, comunque, le tariffe in vigore dall'1-12-2020 e dall'1-12-2021 (si tratta di valori indicativi in attesa della stesura del Ccnl in quanto non ancora concordati con le Oo.ss.).

| 2020 | minimo conglobato | 3° elemento | totale nazionale |
|--------------|----------------------|-------------|---------------------|
| Livello 3 | 9,7661 | 2,9728 | 12,7389 |
| Livello 4 | 9,0808 | 2,7642 | 11,8450 |
| Livello 5 | 8,6354 | 2,6286 | 11,2640 |
| Livello 6 | 8,3853 | 2,5525 | 10,9378 |
| Livello 7 | 7,7799 | 2,3682 | 10,1481 |
| area non pr. | 6,5625 | 1,9976 | 8,5601 |

| 2021 | minimo conglobato | 3° elemento | totale nazionale |
|--------------|----------------------|-------------|---------------------|
| Livello 3 | 9,8866 | 3,0095 | 12,8961 |
| Livello 4 | 9,1928 | 2,7983 | 11,9911 |
| Livello 5 | 8,7419 | 2,6610 | 11,4029 |
| Livello 6 | 8,4888 | 2,5840 | 11,0728 |
| Livello 7 | 7,8759 | 2,3974 | 10,2733 |
| area non pr. | 6,6435 | 2,0223 | 8,6658 |

La contribuzione versata per lo svolgimento delle prestazioni lavorative in esame sarà considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni di disoccupazione. La contribuzione versata durante il periodo di mantenimento della Naspi è utile tanto ai fini dei requisiti per l'accesso, quanto ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione.